



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

69^a seduta: martedì 12 febbraio 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CALIENDO (FI-BP)	5
LOMUTI (M5S), relatore	3, 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi

I lavori hanno inizio alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 812.

Do la parola al relatore, senatore Lomuti.

LOMUTI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 812 muove dal proposito di riformare la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola ripropone il testo esaminato nella scorsa legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la n. 47 del 1948. *In primis*, viene estesa l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche *on line* registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su iniziativa del direttore e, nei casi di inerzia di quest'ultimo, dall'autore dell'offesa. Viene prevista la comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione, ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. È posto un limite alla pubblicazione di rettifiche nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano documental-

mente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000 euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da uno a sei mesi. È prevista, inoltre, una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.

L'articolo 2 prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità, per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate giornalistiche radiofoniche o televisive e *on line*. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del delitto di diffamazione – non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa a un corpo politico amministrativo o giudiziario – prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso tempo inasprendone la multa.

L'articolo 3 disciplina il cosiddetto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.

L'articolo 5 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese del procedimento e alla diffusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 6 modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa

all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

PRESIDENTE. Stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, propongo che la discussione dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Domando inoltre se la Commissione intende richiedere un ciclo di audizioni.

LOMUTI, *relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Invito pertanto a procedere alla presentazione di proposte di audizione entro martedì 19 febbraio.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei segnalare un errore di *drafting* nella relazione, che non è dovuto probabilmente al relatore: non c'è depenalizzazione, ma è solo la sanzione detentiva che viene eliminata, mentre viene mantenuta la multa. Basta togliere la parola «depenalizzazione».

PRESIDENTE. La ringrazio per la segnalazione, senatore Caliendo.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,35.

